***REGOLAMENTO DEL***

 ***CONSIGLIO UNIONE DEI COMUNI***

***BELVEDERE – MORRO D’ALBA – SAN MARCELLO***

*Aggiornato ai sensi del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267*

**I N D I C E**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 1. Consiglieri dell’Unione

Art. 2. Prima seduta del consiglio dopo rinnovo della maggior parte dei Consiglieri

Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

Art. 4. Del Presidente e degli Assessori

**TITOLO II**

**GRUPPI CONSILIARI**

Art. 5. Composizione

Art. 6. Costituzione

Art. 7. Presa d'atto del Consiglio

Art. 8. Conferenza dei Capogruppo

**TITOLO III**

**COMMISSIONI CONSILIARI**

Art. 9. Istituzione e composizione

Art. 10. Insediamento

Art. 11. Convocazione

Art. 12. Funzionamento - Decisioni

Art. 13. Segreteria - Verbalizzazione

Art. 14. Indagini conoscitive

Art. 15. Commissioni di controllo o di garanzia

Art. 16. Sedute delle commissioni

**TITOLO IV**

**ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

Art. 17. Sede riunioni

Art. 18. Sessioni

Art. 19. Convocazione

Art. 20. Validità delle sedute

Art. 21. Aggiornamenti della seduta

Art. 22. Ordine del giorno

Art. 23. Sedute – Adempimenti preliminari

Art. 24. Pubblicità e segretezza delle sedute

**TITOLO V**

**DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

Art. 25. Ordine durante le sedute

Art. 26. Sanzioni disciplinari

Art. 27. Tumulto in aula

Art. 28. Comportamento del pubblico

Art. 29. Svolgimento interventi

Art. 30. Durata interventi

Art. 31. Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 32. Fatto personale

Art. 33. Presentazione degli emendamenti- Ammissibilità

Art. 34. Esame degli emendamenti

Art. 35. Dichiarazione di voto

Art. 36. Verifica numero legale

Art. 37. Votazione

Art. 38. Irregolarità nella votazione

Art. 39. Verbalizzazione riunioni

Art. 40. Diritti dei Consiglieri

Art. 41. Revoca e modifica deliberazioni

Art. 42. Segretario - Incompatibilità

**TITOLO VI**

**DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

Art. 43. Diritto all'informazione dei Consiglieri

Art. 44. Interrogazioni e interpellanze

Art. 45. Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze

Art. 46. Mozioni

Art. 47. Svolgimento delle mozioni

Art. 48. Emendamenti alle mozioni

Art. 49. Votazione delle mozioni

**TITOLO VII**

**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 50. Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere dell’Unione

Art. 51. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

Art. 52. Entrata in vigore- Pubblicazione

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Art. 1.**

**Consiglieri dell’Unione**

1. I Consiglieri dell’Unione entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative

inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

2. I Consiglieri dell’Unione durano in carica sino alla nomina dei nuovi, a qualunque causa dovuta.

3. I Consiglieri possono proporre la trattazione di argomenti aggiuntivi a quelli inseriti nell’ordine del giorno della seduta in corso, previa approvazione all’unanimità di tutti i Consiglieri in carica.

**Art. 2.**

**Prima seduta del Consiglio dopo rinnovo della maggioranza dei Consiglieri**

1. Il Consiglio dell’Unione è convocato dal Presidente entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta è presieduta dal Presidente.

2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti.

**Art. 3.**

**Primi adempimenti del Consiglio**

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del T.U. 267, il Consiglio procede

secondo il seguente ordine dei lavori:

– presa d’atto degli eletti;

– comunicazione dei componenti della Giunta;

– eventuale nomina del difensore civico.

**Art. 4.**

**Del Presidente e degli Assessori**

1. Compete al Presidente stabilire l’Ordine del Giorno e la data di convocazione del Consiglio dell’Unione. L’ordine di trattazione degli argomenti segue l’o.d.g. ed è modificabile con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula.

2. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio e ad inserire all’o.d.g. gli argomento proposti, quando 1/5 (un quinto) dei consiglieri lo richieda con l’indicazione delle questioni da esaminare. La convocazione avverrà entro un termine non superiore a 20 (venti) giorni e nei modi previsti dalla vigente normativa.

3. Le funzioni del Presidente del Consiglio dell’Unione, in caso di impedimento temporaneo del Presidente, sono esercitate dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest’ultimo dall’Assessore più anziano di età.

**TITOLO II**

**GRUPPI CONSILIARI**

**Art. 5.**

**Composizione**

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti in numero non inferiore a due.

2. I Consiglieri che intendono successivamente cambiare o formare un nuovo gruppo, debbono darne immediata comunicazione scritta alla Segreteria dell’Unione.

3. I Consiglieri appartenenti al medesimo gruppo sono tenuti a comunicare, entro 10 (dieci) giorni successivi alla seduta del Consiglio dell’Unione, convocata per il rinnovo della maggioranza dei Consiglieri dell’Unione, il nominativo del capogruppo.

**Art. 6.**

**Costituzione**

1. Nei 10 (dieci) giorni successivi alla prima seduta del Consiglio (come definita all’art. 2), ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo.

2. I Gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

**Art. 7.**

**Presa d'atto del Consiglio**

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei capigruppo e di ogni successiva variazione.

**Art. 8.**

**Conferenza dei Capigruppo**

1. La conferenza dei capigruppo può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più capogruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente.

2. La conferenza dei capigruppo può disporre la trattazione di argomenti aggiuntivi a quelli inseriti nell’o.d.g. della seduta in corso, argomenti che interessino fatti o avvenimenti di particolare importanza sopravvenuti improvvisamente. Tale proposta deve essere approvata all’unanimità dei Consiglieri in carica.

**TITOLO III**

**COMMISSIONI CONSILIARI**

**Art. 9.**

**Istituzione e composizione**

1. Il Consiglio dell’Unione può costituire al suo interno, per tutta la durata in carica, Commissioni permanenti stabilendone le competenze e determinandone la loro composizione numerica.

2. Le Commissioni sono composte da Consiglieri dell’Unione con criterio proporzionale rispetto ai Comuni aderenti.

3. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza;

quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

4. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione segreta.

5. Le Commissioni durano in carica fino al rinnovo del Consiglio (come definito all’art. 2).

6. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro

esame.

7. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

**Art. 10.**

**Insediamento**

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della

relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.

3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio

segreto. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

**Art. 11.**

**Convocazione**

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le

funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Presidente dell’Unione.

**Art. 12.**

**Funzionamento – Decisioni**

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.

2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

**Art. 13.**

**Segreteria – Verbalizzazione**

1. Le funzioni di segretario della commissione possono essere svolte da un dipendente designato dal Segretario dell’Unione, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione.

2. Il segretario della commissione redige i verbali delle sedute che vengono poi sottoscritti dal Presidente.

**Art. 14.**

**Indagini conoscitive**

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario dell’Unione e dei titolari degli Uffici dell’Unione, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dall’Unione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

**Art. 15.**

**Commissioni di controllo o di garanzia**

1. Il Consiglio può procedere alla istituzione di Commissioni di controllo o di garanzia, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.

3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

**Art 16.**

**Sedute delle commissioni**

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle

qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

**TITOLO IV**

**ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

**Art. 17.**

**Sede riunioni**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono a rotazione nella sala consiliare dei comuni aderenti l’Unione.

2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la

riunione consiliare si svolga in altro luogo, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

**Art. 18.**

**Sessioni**

1. Il Consiglio dell’Unione si riunisce di pieno diritto in sessione ordinaria per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo secondo le scadenze di legge.

2. Può essere riunito in sessione straordinaria ed in via d’urgenza ogni qualvolta risulti necessario. Si riunisce altresì a richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri assegnati al Unione, ferma restando la esclusiva competenza del Presidente nello stabilire la data e diramare gli avvisi di convocazione.

3. La riunione del Consiglio richiesta da 1/5 (un quinto) dei Consiglieri deve aver luogo entro il termine di giorni 20 (venti) dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

**Art. 19.**

**Convocazione**

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Presidente, con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo dei messi dei comuni aderenti o con messo proprio.

2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune diverso dai comuni aderenti, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna

dell'avviso di convocazione.

5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai

consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 48 ore prima.

7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario dell’Unione, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

8. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno quarantotto ore

prima della riunione, non sia a disposizione per la consultazione presso la sede dell’Unione.

9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

10. L’ordine del giorno del Consiglio dell’Unione deve essere esposto sia in bacheca che affisso negli appositi spazi pubblici in tutti i Comuni aderenti.

**Art. 20**

**Validità delle sedute**

1. Il Consiglio comunale è riunito validamente se alla seduta di prima convocazione interviene la metà dei Consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Presidente. Per la validità della seduta in seconda convocazione deve essere presente 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica, senza computare a tal fine il Presidente.

2. Nel numero fissato per la validità delle sedute, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.

3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

4. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale la seduta.

**Art. 21.**

**Aggiornamenti della seduta**

1. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Presidente e comunicati al Consiglio.

Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 19.

**Art. 22**

**Ordine del giorno**

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Presidente o a 1/5 (un quinto) dei Consiglieri assegnati.

2. Quando il Consiglio viene riunito a richiesta di 1/5 (un quinto) dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, fatto salvo quanto disposto dal 2^ comma dell’art. 8 e dal 3^comma dell’art.1del presente regolamento.

4. La inversione di questi, su proposta del Presidente a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

**Art. 23.**

**Sedute – Adempimenti preliminari**

1. Il Presidente all’ora indicata nell’avviso di convocazione procede all’appello nominale per accertare la validità della seduta e nomina tre scrutatori. Venendo a mancare il numero legale dei Consiglieri per la validità della seduta, l’appello stesso viene ripetuto dopo 15 (quindici) minuti. Se anche dopo il secondo appello non si verifica la presenza del numero legale dei Consiglieri richiesto per la validità della seduta, il Presidente dichiara deserta la seduta stessa.

2. Il Presidente, in apertura di seduta, può informare l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

3. Il Presidente da poi comunicazione dei verbali delle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare rettifiche o integrazioni.

4. Si procede poi all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti senza discussione, ma con formale votazione.

**Art. 24.**

**Pubblicità e segretezza delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge.

2. La seduta non può essere pubblica qualora tratti questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

**TITOLO V**

**DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

**Art. 25.**

**Ordine durante le sedute**

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente

e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

**Art. 26.**

**Sanzioni disciplinari**

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal

Presidente.

2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero

pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio la esclusione dall’aula, del Consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

**Art. 27.**

**Tumulto in aula**

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta dandone avviso scritto agli assenti.

**Art. 28.**

**Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri senza esplicita autorizzazione del Presidente. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

**Art. 29.**

**Svolgimento interventi**

1. I Consiglieri di norma possono intervenire su ogni singolo argomento all’ordine del giorno, dopo eventuale illustrazione da parte del relatore.

1. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

3. I Consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

**Art. 30.**

**Durata interventi**

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i 10 (dieci) minuti per la discussione su ogni proposta di deliberazione sottoposta all’esame del Consiglio;

b) i 5 (cinque) minuti per proporre modifiche alle proposte di deliberazione presentate dalla Presidenza;

c) i 3 (tre) minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Il Presidente, in presenza di argomenti di particolare rilevanza, può stabilire la durata degli interventi in deroga a quella stabilita nella lettera a) del 2^comma del presente articolo.

4. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

5. Il Presidente richiama il Consigliere che si discosta palesemente dall'argomento in discussione e lo invita ad attenervisi e a non ripetersi.

6. La lettura di un documento non può, in ogni caso, eccedere la durata stabilita per l’argomento. Il documento va consegnato al Segretario per l’acquisizione a verbale.

7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

**Art. 31.**

**Questioni pregiudiziali e sospensive**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. La questione sospensiva può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell’inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame dell’argomento a cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, un Consigliere per ogni gruppo per non oltre 3 (tre) minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

**Art. 32.**

**Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti

non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo specificatamente.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire

esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste. L’intervento non può superare i 3 (tre) minuti

4. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

**Art. 33.**

**Presentazione degli emendamenti - Ammissibilità**

1.Ciascun Consigliere ha diritto di presentare emendamenti alle proposte iscritte all’ordine del giorno del Consiglio.

2. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione debbono essere presentati nel corso della discussione. Essi debbono essere formulati in modo da garantire l’unità logica del provvedimento e la sua coerenza tra la premessa e il dispositivo.

**Art. 34.**

**Esame degli emendamenti**

1. Gli emendamenti vengono trattati secondo l’ordine di presentazione.

2. L’esame degli emendamenti inizia con l’illustrazione da parte del presentatore. Sull’emendamento può intervenire, per non più di una volta, un Consigliere per gruppo per un tempo di 3 (tre) minuti.

**Art. 35.**

**Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo, per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti. Al Consigliere che dissente dall’orientamento politico del proprio Gruppo consiliare o che voglia precisare con motivazioni tecniche le ragioni del proprio voto è consentita una dichiarazione di voto, per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

**Art. 36.**

**Verifica numero legale**

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, computato secondo i criteri stabiliti all’art. 20 1^comma del presente Regolamento, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula il numero legale, computato secondo i criteri stabiliti all’art. 20 1^comma del presente Regolamento. Se ciò non avviene entro 15 (quindici) minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

**Art. 37.**

**Votazione**

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo diverse indicazioni di legge. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

**Art. 38.**

**Irregolarità nella votazione**

1. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario dell’Unione, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che hanno preso parte a quella annullata.

**Art. 39.**

**Verbalizzazione riunioni**

1. I processi verbali sono redatti dal Segretario dell’Unione, essi debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore, contro e le astensioni su ogni proposta, nonché indicare i nominativi degli astenuti e dei contrari.

2. Essi vanno comunicati all'assemblea nella prima seduta utile.

**Art. 40.**

**Diritti dei Consiglieri**

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo, in base alla sua apposita dichiarazione.

**Art. 41.**

**Revoca e modifica deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, devono fare espressa e chiara menzione della motivazione della modificazione o della revoca.

**Art. 42.**

**Segretario – Incompatibilità**

1. Il Segretario dell’Unione deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse dei suoi parenti o affini sino al quarto grado.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

**TITOLO VI**

**DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

**Art. 43.**

**Diritto all'informazione dei Consiglieri**

1. I Consiglieri dell’Unione, per acquisire notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli Uffici dell’Unione ed a quelli degli Enti e delle Aziende da questo dipendenti, nel rispetto delle modalità sancite dalle norme vigenti. I consiglieri dell’Unione hanno diritto di ottenere dagli Uffici, compresi quelli degli Enti e delle Aziende dipendenti dall’Unione, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò avverrà tramite il Responsabile del Servizio, previa richiesta scritta allo stesso o al Presidente.

3. E’ inibito il diritto di accesso (ivi compreso il diritto a chiedere copie) per pratiche riservate, da

disposizioni di legge, la cui conoscenza potrebbe compromettere gli interessi dell’Amministrazione. Parimenti è inibito il diritto di accesso (ivi compreso il diritto di chiedere copie) per pratiche private e che violano la tutela della privacy.

**Art. 44.**

**Interrogazioni e interpellanze**

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, nonché la conoscenza relativa ai provvedimenti che la Giunta o il Presidente hanno adottato o intendano adottare in merito a quello specifico fatto.

2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più Consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Presidente in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta. Il Presidente inserisce comunque l’interrogazione nell’o.d.g. della prima seduta utile del Consiglio.

4. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente da uno o più Consiglieri, consiste nella domanda posta al Presidente circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Presidente stesso o della Giunta. Il Presidente in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta. Il Presidente inserisce comunque l’interpellanza nell’o.d.g. della prima seduta utile del Consiglio.

5. Le interrogazioni e le interpellanze che i Consiglieri intendono illustrare in Consiglio dell’Unione, debbono essere depositate presso l’Ufficio segreteria dell’Unione almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la seduta del primo Consiglio utile.

**Art. 45.**

**Svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze**

1. Il Consigliere, che ha presentato l’interrogazione o l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, durante la seduta in cui la stessa è riportata all’ordine del giorno, per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti.

3. Le risposte alle medesime da parte del Presidente possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante e dell’interpellante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto. La replica non può avere durata superiore a 3 (tre) minuti.

Nel caso l'interrogazione e l’interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che non sia intervenuto diverso accordo.

**Art. 46.**

**Mozioni**

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a

promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione deve essere depositata presso l’Ufficio segreteria dell’Unione almeno 6 (sei) giorni prima della data fissata per la seduta del primo Consiglio utile.

**Art. 47.**

**Svolgimento delle mozioni**

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo

firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai 5 (cinque) minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai 5 (cinque) minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Presidente od un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i 5 (cinque) minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

**Art. 48.**

**Emendamenti alle mozioni**

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi

separatamente con le modalità di cui all’articolo 34 del presente Regolamento.

**Art. 49.**

**Votazione delle mozioni**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo

consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest’ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

**TITOLO VII**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 50.**

**Dimissioni e decadenza dalla carica di Consigliere dell’Unione**

1. Il Consigliere decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la

decadenza sono disciplinate dal T.U. 267.

3. Il Consigliere decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio dell’Unione.

4. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di

dimissioni dalla carica di Consigliere.

**Art. 51**

**Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione**

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli Uffici della Segreteria dell’Unione a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salvo altre disposizioni vigenti in materia.

**Art. 52.**

**Entrata in vigore - Pubblicazione**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l’esecutività della deliberazione il Regolamento viene pubblicato nell’Albo pretorio per ulteriori 15 giorni.

3. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio dell’Unione.